Conto corrente con la posta Anno 89° — Numero 250

GAZZETTA UFFICIALE DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Martedì, 26 ottobre 1948 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONI DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 80-033 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 3000 - Semestrale L. 1800 Trimestrale L. 1000 Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 1600 - Semestrale L. 1000 Trimestrale L. 600 - Un fascicolo L. 20
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

(*Ai suddetti prezzi di abbonamento aggiungere, per tassa erariale: L. 12 per importi fino a L. 2000 e L. 16 per importi superiori*).

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, Via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); Via del Corso 234 (angolo via Marco Minghetti 23-24); Via Firenze 37 (palazzo del Ministero della Guerra); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele 3; in NAPOLI, Via Chiaia 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio inserzioni - Via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). La filiale della Libreria dello Stato in Milano, Galleria Vittorio Emanuele 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 luglio 1948, n. 1248.

Adeguamento dei canoni dovuti per occupazione del Demanio delle strade statali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 8 delle norme per la tutela delle strade e per la circolazione, approvate con regio decreto 8 dicembre 1933, n. 1740;

Visto l'art. 125 del testo unico di leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775;

Considerata la necessità di adeguare all'attuale valore della moneta i canoni già dovuti per licenze e concessioni sulle strade statali e sulle autostrade e per le occupazioni con elettrodotti di suolo, sottosuolo e soprasuolo delle strade medesime nonchè di determinare, a norma dell'art. 125 del testo unico 11 dicembre 1933, n. 1775, le misure dei canoni per le nuove occupazioni con elettrodotti di suolo, sottosuolo e soprasuolo di strade statali;

Visto l'art. 27 del decreto legislativo Presidenziale 27 giugno 1946, n. 38, e successive modificazioni;

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze e per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

I canoni già dovuti per licenze e concessioni accordate su strade statali e su autostrade, nonchè quelli dovuti per le occupazioni con elettrodotti di suolo, sottosuolo e soprasuolo delle arterie stradali medesime, sono elevati in ragioni di venti volte le misure stabilite negli originari atti di costituzione dell'utenza.

I canoni che siano già stati aumentati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono assoggettati ad un ulteriore aumento fino a raggiungere il ventuplo delle misure stabilite negli originari atti di costituzione dell'utenza.

Per le utenze accordate posteriormente al 1° gennaio 1947, i canoni stabiliti nei relativi atti sono raddoppiati.

Gli aumenti di cui al presente articolo decorrono dal 1° luglio 1948.

Art. 2.

Per le nuove occupazioni di suolo, sottosuolo e soprasuolo di strade e di autostrade con elettrodotti, la misura dei canoni è determinata come appresso:

A) Linee elettriche sotterranee:

1) *ad alta tensione*:

per ogni metro lineare di conduttura posata in senso longitudinale: L. 3 se con un solo elemento, sia conduttore nudo o isolato sia cavo di qualsiasi tipo e numero di fasi; L. 6 se con più elementi, siano conduttori nudi o isolati siano cavi di qualsiasi tipo e numero di fasi;

per ogni metro lineare di conduttura posata in senso trasversale: L. 150 se costituita da un solo elemento, sia conduttore nudo o isolato sia cavo di qualsiasi tipo e numero di fasi; L. 300 se costituita da più elementi, siano conduttori nudi o isolati, siano cavi di qualsiasi tipo e numero di fasi;

2) *a bassa tensione*:

per ogni metro lineare di conduttura posata in senso longitudinale: L. 2,50 se con un solo elemento, sia conduttore nudo o isolato sia cavo di qualsiasi tipo e numero di fasi; L. 3 se con più elementi siano conduttori nudi o isolati siano cavi di qualsiasi tipo e numero di fasi;

per ogni metro lineare di conduttura posata trasversalmente: L. 75 se con un solo elemento, sia conduttore nudo o isolato sia cavo di qualsiasi tipo e numero di fasi; L. 150 se con più elementi siano conduttori nudi o isolati, siano cavi di qualsiasi tipo e numero di fasi.

B) Linee elettriche aeree:

1) *ad alta tensione*: L. 500 per ogni attraversamento con sostegni semplici; L. 1000 per ogni attraversamento con sostegni doppi;

2) *a bassa tensione*: L. 300 per ogni attraversamento con sostegni semplici; L. 600 per ogni attraversamento con sostegni doppi.

C) Impianti di pubblica illuminazione:

L. 300 per ogni sostegno di lampade costituito da funi attraversanti interamente la piattaforma stradale per tutta la sua larghezza; L. 100 per ogni sostegno di lampade costituito da mensole impiantate lateralmente alla strada; L. 800 per ogni chilometro o frazione di linea elettrica longitudinale ricadente entro la proprietà stradale.

Nell'ipotesi di cui al secondo comma dell'art. 44 del regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969 e qualora la palificazione debba impiantarsi in tutto o in parte su proprietà stradale, sarà corrisposta la stessa tariffa di cui alla lettera *B*) per ogni sostegno che venga a trovarsi su proprietà stradale.

Per la distinzione tra alta e bassa tensione si applicano le disposizioni dell'art. 1, secondo comma, delle « Norme per la esecuzione delle linee elettriche aeree esterne », approvate con regio decreto 25 novembre 1940, n. 1969.

Agli effetti della precedente lettera *B*) debbono considerarsi sostegni doppi i pali, di legno o in cemento armato, accoppiati, i tralicci in ferro a doppia fondazione e simili.

Nel caso che gli impianti di cui alle lettere *A*), *B*), appartengano a pubbliche Amministrazioni, i canoni sono ridotti del 50 %. La stessa riduzione si applica per gli impianti di cui alla lettera *C*) i quali siano esercitati direttamente da pubbliche Amministrazioni.

I canoni risultanti di volta in volta dall'applicazione delle tariffe di cui al presente articolo saranno arrotondati alle L. 10 in più nel complesso di ciascuna concessione.

Art. 3.

Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 si applicano anche alle traverse di strade statali interne agli abitati.

I canoni relativi debbono essere corrisposti all'Azienda Nazionale Autonoma delle Strade Statali (A.N.A.S.) qualora essa provveda alla manutenzione delle traverse predette.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 23 luglio 1948

EINAUDI

DE GASPERI — TUPINI — SCELBA — VANONI — PELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 ottobre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 83. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 settembre 1948, n. 1249.

Approvazione dell'atto-capitolato 4 agosto 1948 per la concessione alla Società anonima siciliana trasporti dell'impianto e dell'esercizio delle linee filoviarie urbane di Palermo e di Monreale.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il testo unico delle disposizioni di legge per le ferrovie concesse all'industria privata, le tramvie a trazione meccanica e le automobili, approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447, e successive modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 14 luglio 1937, n. 1728, convertito nella legge 23 dicembre 1937, n. 2562, recante nuove disposizioni per agevolare la concessione di filovie;

Udito il Consiglio superiore dei lavori pubblici;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i trasporti;

Decreta:

E' approvato e reso esecutorio l'atto-capitolato 4 agosto 1948, stipulato fra il delegato del Ministro per i trasporti ed il legale rappresentante della Società anonima siciliana trasporti, con sede in Palermo, per la concessione alla medesima dell'impianto e dell'esercizio delle linee filoviarie urbane di Palermo e di Monreale.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 settembre 1948

EINAUDI

CORBELLINI

Visto, *il Guardasigilli*: GRASSI
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 ottobre 1948
Atti del Governo, registro n. 24, foglio n. 103. — FRASCA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1948.

Nomina del presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 438, concernente la composizione e la competenza degli organi amministrativi dell'Istituto predetto;

Visto il decreto luogotenenziale 23 agosto 1944, con il quale il prof. Vezio Crisafulli è stato nominato commissario per la straordinaria amministrazione dell'Istituto;

Considerata la necessità di ricostituire i normali organi di amministrazione dell'Istituto;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

L'avv. Renato Morelli è nominato presidente dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Art. 2.

Il prof. Vezio Crisafulli cessa dalla carica di commissario per la straordinaria amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 22 ottobre 1948

EINAUDI

FANFANI — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1948
Registro n. 3 Lavoro e Previdenza, foglio n. 124. — LAMICELA
(4852)

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1948.

Nomina dei membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 3 del regio decreto 6 luglio 1933, n. 1033, sull'ordinamento dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 13 maggio 1947, n. 438, concernente la composizione e la competenza degli organi amministrativi dell'Istituto predetto;

Considerata la necessità di ricostituire i normali organi di amministrazione dell'Istituto stesso;

Viste le designazioni effettuate dalle organizzazioni sindacali, dal personale dell'Istituto predetto e dalle Amministrazioni interessate;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

Sono nominati membri del Consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro i signori:

Bulleri dott. Renato, Lama dott. Luciano, Novaretti Franco e Storchi on. Ferdinando, in rappresentanza dei lavoratori dell'industria;

Becca avv. Aurelio, Bogiankino prof. Temistocle, D'Ambrosio Antonio, Vidimari Renato, in rappresentanza dei lavoratori dell'agricoltura;

Morelli on. Luigi, Orlandini Rolando, in rappresentanza dei lavoratori del commercio;

Bianchi ing. Bruno, in rappresentanza dei dirigenti di aziende industriali;

De Vecchi ing. Ettore, Nervi avv. Giuseppe e Segrè ing. Marco, in rappresentanza degli industriali;

Bonomi on. Paolo, Carrara prof. Giovanni e De Palma dott. Michelangelo, in rappresentanza degli agricoltori;

Bertagnolio avv. Corrado, in rappresentanza dei commercianti;

Martini Luigi Giorgio, Utili avv. Carlo, in rappresentanza del personale dell'Istituto;

Carapezza dott. Giovanni e Micheletti dott. Alberto, per il Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

De Liguoro dott. Alfredo, per il Ministero del tesoro;

Cortis dott. Emanuele, per il Ministero dell'agricoltura e foreste;

Bellotti dott. Antonio, per il Ministero dell'industria e commercio;

Cotellessa prof. dott. on. Mario, Alto Commissario per l'igiene e la sanità pubblica;

Corsi dott. Angelo, presidente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Mosconi avv. Pietro, commissario straordinario dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 23 ottobre 1948

EINAUDI

FANFANI — PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 ottobre 1948
Registro n. 3 Lavoro e Previdenza, foglio n. 125. — LAMICELA

(4853)

DECRETO MINISTERIALE 8 ottobre 1948.

Revoca del decreto 7 gennaio 1946, con il quale è stata sottoposta a sindacato la Società in accomandita semplice italiana Federico Dick, con sede in Monza.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 7 gennaio 1946, con il quale, a norma del regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11, convertito, con modificazioni, nella legge 17 luglio detto, n. 1100, è stata sottoposta a sindacato la Società in accomandita semplice italiana Federico Dick — industria per la fabbricazione di macchine trecciatrici — con sede in Monza, via Bellini n. 20, nella considerazione che nella stessa esistessero interessi tedeschi, e nominato sindacatore il rag. Antonio Fasoli;

Rilevato, dalla documentazione prodotta, che l'intero capitale della suindicata Società appartiene a persona di nazionalità italiana e deve quindi disporsi la revoca del sindacato;

Visto l'art. 9 del predetto regio decreto-legge 4 febbraio 1942, n. 11;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 1° febbraio 1945, n. 33;

Decreta:

E' revocato il decreto 7 gennaio 1946, con il quale è stata sottoposta a sindacato la Società in accomandita semplice italiana Federico Dick, con sede in Monza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 ottobre 1948

Il Ministro: PELLA

(4798)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1948.

Conferma del presidente e del vice presidente della Cassa di risparmi e depositi di Prato, ente morale con sede in Prato (Firenze).

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938, n. 141, 7 aprile 1938, n. 636, 10 giugno 1940, n. 933 e 3 dicembre 1942, n. 1752;

Visto il regio decreto-legge 24 febbraio 1938, n. 204, convertito nella legge 3 giugno 1938, n. 778;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;

Visto il decreto del Capo del Governo in data 17 giugno 1943, con il quale i signori gr. uff. avv. Angiolo Badiani e dott. ing. Cesare Guasti sono stati confermati, rispettivamente, presidente e vice-presidente della Cassa di risparmi e depositi di Prato, ente morale con sede in Prato (Firenze);

Considerato che i predetti nominativi sono scaduti di carica per compiuto periodo;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

I signori gr. uff. avv. Angiolo Badiani e dott. ing. Cesare Guasti sono confermati, rispettivamente, presidente e vice-presidente della Cassa di risparmi e depositi di Prato, ente morale con sede in Prato (Firenze), con decorrenza dal giorno della pubblicazione del presente decreto e per la durata prevista dalle norme statutarie.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 9 ottobre 1948

Il Ministro: PELLA

(4736)

DECRETO MINISTERIALE 9 ottobre 1948.

Autorizzazione all'Intendente di finanza di Reggio Calabria a firmare contratti notarili da stipulare in rappresentanza dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti, in liquidazione.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 6 agosto 1947, n. 1344, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 6 dicembre 1947;

Visto il decreto Ministeriale 20 giugno 1948, numero 393026;

Determina:

L'Intendente di finanza pro-tempore di Reggio Calabria è autorizzato a firmare, in rappresentanza dell'Istituto Vittorio Emanuele III per i danneggiati dai terremoti di Reggio Calabria, in liquidazione, i contratti notarili da stipulare in Reggio Calabria, relativi alle concessioni previste agli articoli 1, 3, 4, 5 e 13 del citato decreto legislativo 6 agosto 1947, n. 1344.

Roma, addì 9 ottobre 1948

Il Ministro: PELLA

(4796)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessioni di exequatur

In data 12 ottobre 1948 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Egon Ploederl, Console onorario di Austria a Genova, con giurisdizione sulle provincie di Genova, Imperia, Savona, La Spezia.

(4764)

In data 12 ottobre 1948 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor Martin Ponce de Leon, Console di Argentina a Palermo, con giurisdizione sulla Provincia stessa e su quelle di Trapani, Caltanissetta e Agrigento.

(4765)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione all'Amministrazione provinciale di Nuoro ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1947.

Con decreto interministeriale in data 8 giugno 1948, registrato alla Corte dei conti il 17 settembre 1948, registro n. 24 Interno, foglio n. 395, è stata autorizzata l'assunzione da parte della Amministrazione provinciale di Nuoro di un mutuo suppletivo di L. 4.278.000, con uno degli istituti all'uopo designati dal Ministero del tesoro, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1947.

(4784)

Autorizzazione all'Amministrazione comunale di Itri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1948

Con decreto interministeriale in data 9 agosto 1948, registrato alla Corte dei conti il 29 settembre 1948, registro n. 26 Interno, foglio n. 38, è stata autorizzata l'assunzione da parte dell'Amministrazione comunale di Itri (Latina) di un mutuo di L. 4.450.000, ai fini dell'integrazione del disavanzo economico del bilancio dell'esercizio 1948.

(4808)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Proroga della gestione straordinaria della Sezione autonoma per la costruzione di alloggi ad uso degli operai delle miniere di zolfo presso l'Istituto case popolari di Palermo.

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici in data 18 ottobre 1948, è stata prorogata per mesi sei, a decorrere dal 28 ottobre 1948, la gestione straordinaria della Sezione autonoma per la costruzione di alloggi ad uso degli operai delle miniere di zolfo, presso l'Istituto case popolari di Palermo affidata al commissario on. Guido Russo Perez ed al vice commissario avv. Santi Guido Cacopardo.

(4786)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Passaggio ai beni patrimoniali dello Stato di un'area sita in località San Clemente del comune di Ancona

Con decreto del Ministro per la marina mercantile, di concerto con il Ministro per le finanze, in data 22 settembre 1948, è stata dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato la zona di mq. 36.800, sita in località San Clemente del comune di Ancona, facente parte del mappale n. 436 riportato in catasto al foglio n. 2, sez. *A*, del comune di Ancona.

(4770)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffide per smarrimento di diplomi di laurea

Il dott. Ugo Barbera fu Francesco, nato a Cosenza il 13 settembre 1918, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Roma nel 1940.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(4771)

Il dott. Giuseppe Pasquali fu Francesco, nato a Mortegliano (Udine) il 18 aprile 1920, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di laurea in giurisprudenza conseguito presso l'Università di Roma nel 1942.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(4772)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

73ª Estrazione delle obbligazioni emesse per la Ferrovia Udine-Pontebba

Si notifica che nel giorno 12 novembre 1948, alle ore 10, in Roma, presso la Direzione generale del debito pubblico, via Goito n. 1, in una sala al piano terreno, aperta al pubblico, avrà luogo la 73ª estrazione delle obbligazioni emesse per la Ferrovia Udine-Pontebba in base alla legge 29 giugno 1876, n. 3181.

Il quantitativo delle obbligazioni da estrarre è indicato dalla relativa tabella di ammortamento.

I numeri delle obbligazioni sorteggiate saranno pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 26 ottobre 1948

Il direttore generale: DE LIGUORO

(4868)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO — PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 20 ottobre 1948 - N. 188

Argentina	87,50	Norvegia	70,57
Australia	1.129,10	Nuova Zelanda	1.129,10
Belgio	7,99	Olanda	131,77
Brasile	19,08	Portogallo	14,20
Canadà	350 —	Spagna	31,96
Danimarca	72,98	U. S. America	350 —
Egitto	1.447,25	Svezia	97,23
Francia	1,6325	Svizzera	81,59
Gran Bretagna	1.411,38	Turchia	124,43
India (Bombay)	105,70	Unione Sud. Afr.	1.402,45

Rendita 3,50 % 1906	79,10
Id. 3,50 % 1902	70,60
Id. 3 % lordo	51 —
Id. 5 % 1935	94,325
Redimibile 3,50 % 1934	69,975
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	71,85
Id. 5 % (Ricostruzione)	88,60
Id. 5 % 1936	91,95
Buoni del Tesoro 5 % (15 febbraio 1949)	99,625
Id. 5 % (15 febbraio 1950)	99,70
Id. 5 % (15 settembre 1950)	99,75
Id. 5 % quinq. 1950 (3ª serie)	99,65
Id. 5 % quinq. 1950 (4ª serie)	99,70
Id. 5 % (15 aprile 1951)	100 —
Id. 4 % (15 settembre 1951)	96,40
Id. 5 % convertiti 1951	99,70

Il contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

CONCORSI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione del concorso a posti di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Vercelli.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il decreto-legge 11 marzo 1934, n. 281, che approva il regolamento dei concorsi ai posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 13 luglio 1945, n. 446, istitutivo dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il decreto del Prefetto di Vercelli in data 4 settembre 1947, n. 16028, con cui è stato indetto il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente chimico presso il Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Vercelli;

Decreta:

E' nominata la Commissione per il concorso pubblico per titoli ed esami al posto di assistente del reparto chimico del Laboratorio provinciale di igiene e profilassi di Vercelli.

La Commissione stessa è così costituita:

Presidente:
dott. Massimo Ferreri, vice prefetto;

Membri:
prof. Mario Milone;
prof. Giorgetti Negro;
prof. Guido La Parola, dell'Istituto superiore di sanità;
prof. Franco Lorenzola;

Segretario:
dott. Vincenzo Buonopane.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Vercelli.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e per otto giorni consecutivi nell'albo della Prefettura di Vercelli.

Roma, addì 16 ottobre 1948

L'Alto Commissario: COTELLESSA

(4775)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Concorso per esame a diciannove posti di vice ragioniere in prova (alunno di ragioneria), gruppo B, nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

IL GUARDASIGILLI
MINISTRO PER LA GRAZIA E GIUSTIZIA

Vista la legge 21 agosto 1921, n. 1312, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, e successive estensioni;

Visto il regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sull'ordinamento gerarchico delle Amministrazioni dello Stato, e successive variazioni;

Visto il regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sullo stato giuridico degli impiegati civili dell'Amministrazione dello Stato, e successive modificazioni;

Visti i regi decreti-legge 3 gennaio 1926, n. 48, 2 giugno 1936, n. 1172; ed 8 luglio 1941, n. 868; riguardanti provvedimenti a favore degli ex combattenti;

Vista la legge 26 luglio 1929, n. 1397, concernente l'istituzione dell'Opera nazionale orfani di guerra;

Visto il regio decreto 5 luglio 1934, n. 1176, concernente la graduatoria dei titoli di preferenza per l'ammissione ai pubblici impieghi;

Visto il regio decreto 28 settembre 1934, n. 1587, concernente il possesso dei requisiti per l'ammissione ai concorsi ad impieghi nelle Amministrazioni dello Stato;

Visto il regio decreto 25 febbraio 1935, n. 163, concernente l'ammissione dei mutilati ed invalidi di guerra ai pubblici concorsi, e successive estensioni;

Vista la legge 25 settembre 1940, n. 1458, concernente l'estensione agli invalidi ed agli orfani e congiunti dei caduti della guerra 1940-1945 delle disposizioni vigenti a favore degli invalidi, degli orfani e congiunti dei caduti in guerra;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 4 agosto 1945, n. 467, che estende le vigenti disposizioni concernenti i reduci ed i congiunti di caduti in guerra ai reduci ed ai congiunti per la lotta di liberazione;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, circa l'estensione ai profughi dei territori di confine dei benefici a favore dei reduci;

Visto il decreto legislativo 26 febbraio 1948, n. 104, circa l'estensione ai profughi dell'Africa italiana dei benefici previsti per i reduci;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, concernente il riconoscimento della qualifica di partigiano;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141, dettante norme sullo svolgimento dei concorsi;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 13 dicembre 1947, n. 1480, circa il trasferimento del personale dell'Africa italiana nei ruoli di altre Amministrazioni;

Visto il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 12 dicembre 1947, n. 1488, che eleva il limite massimo di età previsto dagli ordinamenti in vigore per la partecipazione a pubblici concorsi, e fa riserva di posti a favore di coloro che hanno riportato, per comportamento contrario al regime fascista, sanzioni penali e di polizia, ovvero siano stati deportati od internati per motivi di persecuzione razziale;

Ritenuta la necessità di accantonare un terzo dei ventotto posti vacanti, ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 7 aprile 1948, n. 262, a favore del personale statale appartenente ad altri ruoli organici, dello stesso gruppo o di gruppo inferiore, in possesso del prescritto titolo di studio;

Visto il regolamento per il personale civile di ruolo dell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041;

Tenuta presente la disposizione dell'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207, circa la riserva di un sesto dei posti a favore del personale non di ruolo;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri, in data 15 luglio 1948, n. 18521/12106/2.6.28.1.3.1, che autorizza a bandire un concorso per esame per vice ragioniere in prova (alunno di ragioneria), gruppo *B*, nel personale di ragioneria dell'Amministrazione penitenziaria;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per esame a diciannove posti di vice ragioniere in prova (alunno di ragioneria), gruppo *B*, nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena.

Metà dei detti posti è riservata a favore dei reduci di guerra, degli orfani dei caduti, dei partigiani combattenti e reduci dalla deportazione tedesca o fascista o dall'internamento in Africa, salva la percentuale riservata agli invalidi, ed al personale non di ruolo di cui all'art. 8 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 4 aprile 1947, n. 207.

Le donne sono escluse dal presente concorso.

Art. 2.

Per essere ammesso al concorso è necessario che l'aspirante:

a) sia cittadino italiano, di sesso maschile;

b) abbia l'esercizio dei diritti civili;

c) abbia sempre tenuto illibata condotta civile, morale e politica;

d) abbia sana e robusta costituzione, immune da difetti ed imperfezioni fisiche, nonchè una statura non inferiore a m. 1,60;

e) abbia alla data del presente bando, compiuto l'età di anni 18 e non superata quella di 35. Sono salve le disposizioni circa la elevazione dei limiti di età previste dalle leggi in vigore.

Si prescinde dal limite massimo di età in confronto degli aspiranti che, alla data del presente decreto, già rivestano la qualifica di impiegati civili di ruolo dello Stato;

f) sia provvisto di diploma di licenza di istituto tecnico superiore o di liceo (maturità classica o scientifica), o della scuola superiore di commercio, ovvero di un titolo equipollente.

Art. 3.

Le domande di ammissione al concorso redatte su carta da bollo da L. 32 e firmate dagli aspiranti, dovranno essere presentate entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, alla procura della Repubblica presso il tribunale nella cui giurisdizione ciascun aspirante ha il domicilio o l'abituale residenza, e dovranno essere corredate dai seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita, su carta bollata da L. 40, legalizzato dal presidente del tribunale o dal cancelliere o dal pretore competente;

2) certificato del sindaco del Comune di residenza, dal quale risulti che il candidato è cittadino italiano e gode dei diritti politici, in carta bollata da L. 24, legalizzato dal prefetto.

Sono equiparati ai cittadini dello Stato, agli effetti del presente decreto, gli italiani appartenenti a regioni geograficamente italiane non comprese nel territorio della Repubblica, e coloro per i quali tale equiparazione sia riconosciuta in virtù di apposito decreto;

3) certificato in carta da bollo da L. 24 di buona condotta morale, civile e politica da rilasciarsi dal sindaco del Comune di residenza e legalizzato dal prefetto;

4) certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 60, e quello dei carichi penali pendenti, legalizzato dal procuratore della Repubblica;

5) certificato medico, in carta da bollo da L. 24, da rilasciarsi da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza, dal quale risulti che l'aspirante è di sana e robusta costituzione fisica, immune da difetti ed imperfezioni che possano menomare l'abilità al servizio, e di avere statura non inferiore a m. 1,60, debitamente legalizzato.

Nel caso che sussistano difetti od imperfezioni fisiche, dovranno esse espressamente risultare dal certificato.

Gli invalidi di guerra produrranno il certificato da rilasciarsi dall'autorità sanitaria di cui all'art. 14, n. 3, del regio decreto 20 gennaio 1922, nella forma prescritta dal successivo art. 15.

L'Amministrazione potrà eventualmente sottoporre i candidati a visita di un sanitario di sua fiducia.

L'aspirante che non sia riconosciuto idoneo o non si presenti, o rifiuti di sottoporsi alla visita, è escluso dal concorso;

6) stato di servizio militare (per gli ufficiali) o copia del foglio matricolare, bollo da L. 40 per il primo foglio e di L. 32 per ogni altro foglio, o foglio di congedo illimitato militare;

gli ex combattenti dovranno produrre la dichiarazione integrativa, in carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dal distretto militare, ai sensi della circolare n. 77 dell'8 gennaio 1923 del Ministero della guerra (*Gazzetta Ufficiale* 18 dicembre 1923, n. 291).

La qualità di orfano di guerra o di figlio d'invalido dovrà essere dimostrata mediante certificato da rilasciarsi dal sindaco del Comune, debitamente legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi di guerra dovranno dimostrare tale loro qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione, oppure mediante certificato (mod. 69), rilasciato dal Ministero del tesoro (Direzione generale pensioni di guerra).

Dalla dichiarazione integrativa dovrà anche risultare che l'aspirante non ha riportato alcuna punizione disciplinare per il comportamento tenuto dopo l'8 settembre 1943, e ciò in relazione a quanto dispone l'art. 11 del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137.

La concessione di medaglie al valore militare, o della croce di guerra, ovvero di altre attestazioni di merito di guerra, o la qualità di ferito in combattimento, di partigiano, o di reduce dalla deportazione tedesca o fascista o dall'internamento in Africa, debbono essere provate con esibizione dei relativi brevetti;

7) diploma originale del titolo di studio, di cui all'art. 2 del presente decreto, o certificato autentico rilasciato dall'autorità scolastica, nonchè certificato dei punti riportati nel conseguimento del detto diploma;

8) stato di famiglia su carta bollata da L. 24, da rilasciarsi dal sindaco del Comune, ove il candidato ha il suo domicilio, debitamente legalizzato, da prodursi soltanto dai coniugati con o senza prole, e dai vedovi con prole;

9) fotografia recente del candidato, da applicarsi su carta bollata da L. 32, con firma da autenticarsi dal sindaco del Comune o da un notaio, ammenochè il concorrente sia provvisto di libretto ferroviario personale.

L'ammissione al concorso è riservata al giudizio insindacabile del Ministro, ed è negata a coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità nel concorso di cui trattasi.

Art. 4.

I documenti di cui ai numeri 2), 3), 4), 5) e 8) del precedente art. 3, devono essere di data non anteriore a tre mesi di quella della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

Per i certificati del sindaco di Roma e del cancelliere del Tribunale o del segretario della Procura del Tribunale di Roma, non occorrono legalizzazioni.

I concorrenti che già appartengono ad Amministrazioni statali, come funzionari di ruolo, possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 5), 6) e 7) del citato art. 3, insieme con la copia del loro stato di servizio civile, rilasciato dai superiori gerarchici, e debitamente legalizzato.

Art. 5.

Tutti i documenti debbono essere effettivamente allegati alla domanda.

Non si ammettono riferimenti a presentazioni fatte ad altre Amministrazioni, ad eccezione del titolo di studio originale, nè si tiene conto delle domande presentate dopo il termine stabilito, o insufficientemente documentate.

Art. 6.

Gli esami scritti avranno luogo in Roma, nei giorni che saranno stabiliti con successivo provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, e gli esami orali, ai quali saranno chiamati i candidati, risultati idonei nelle prove scritte, nei giorni che saranno successivamente comunicati ai singoli interessati.

Art. 7.

Gli esami scritti verteranno sulle seguenti materie:

a) per le prove scritte:

1) nozioni di diritto costituzionale e amministrativo;

2) nozioni di economia politica e scienza delle finanze;

3) ragioneria e matematica applicata;

b) per le prove orali, le materie delle prove scritte ed inoltre elementi di statistica, con particolare riguardo alla statistica carceraria, nonchè:

1) regolamento per gli Istituti di prevenzione e di pena;

2) legge e regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

3) legge e regolamento sull'ordinamento e sulle attribuzioni del Consiglio di Stato e della Corte dei conti.

Art. 8.

La Commissione esaminatrice del concorso sarà costituita a norma dell'art. 15 del regolamento del personale civile di ruolo dell'Amministrazione penitenziaria, approvato con regio decreto 30 luglio 1940, n. 2041.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le disposizioni contenute nel capo VI del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, e quelle di cui al citato regolamento.

Art. 9.

Saranno ammessi alla prova orale i candidati che riporteranno una media almeno di sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Nella prova orale dovranno conseguire una votazione di almeno sei decimi.

La votazione complessiva sarà stabilita dalla somma della media dei punti riportati nelle prove scritte e del punto ottenuto in quella orale.

La graduatoria dei vincitori del concorso sarà formata secondo l'ordine dei punti riportati nella votazione complessiva.

In caso di parità di merito saranno osservate le disposizioni del regio decreto-legge 5 luglio 1934, n. 1176 e successive estensioni e modificazioni.

Art. 10.

I vincitori del concorso saranno nominati vice ragioniere in prova nell'Amministrazione degli istituti di prevenzione e di pena, e devono sotto pena di decadenza, raggiungere la sede che verrà loro assegnata.

Art. 11.

A coloro che conseguono la nomina a vice ragioniere in prova, compete il rimborso della sola spesa del viaggio in 2a classe dalla loro residenza alla sede ove vengono destinati ed altresì il trattamento previsto dai decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 8 agosto 1947, n. 778 e 27 novembre 1947, n. 1331.

Le procure dei tribunali sono pertanto incaricate del rilascio ai vincitori delle richieste concessione *C*, per i viaggi sulle ferrovie dello Stato, e dell'apposito modello 49 (scontrino comprovante l'acquisto del biglietto a spese dello Stato).

I provenienti da altre Amministrazioni statali, che siano già impiegati di ruolo, conservano lo stipendio se più favorevole, e l'aggiunta di famiglia di cui sono provvisti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 7 agosto 1948

Il Ministro: GRASSI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 *ottobre* 1948
Registro Giustizia n. 19, *foglio n.* 17. — OLIVA

(4793)

MINISTERO DEL TESORO

Graduatoria del concorso per esami a trentanove posti di volontario in prova (gruppo B) nel ruolo degli Uffici provinciali del tesoro, indetto con decreto Ministeriale 12 aprile 1947.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto Ministeriale 12 aprile 1947, col quale fu indetto un concorso a trentanove posti di volontario in prova nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del tesoro, riservato ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 26 marzo 1946, n. 141;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione esaminatrice;

Visti gli atti della predetta Commissione e riconosciuta la regolarità del procedimento degli esami;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata la seguente graduatoria formata dalla Commissione esaminatrice, in seguito al risultato del concorso per esami a 39 posti di volontario in prova nel ruolo di gruppo *B* degli Uffici provinciali del tesoro, riservato ai sensi del regio decreto 6 gennaio 1942, n. 27, e del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 141, indetto con decreto Ministeriale 12 aprile 1947:

COGNOME E NOME	Media dei punti ottenuti nelle prove scritte	Punti ottenuti nella prova orale	Totale
1. Cocchia Sabino	8,166	8,750	16,916
2. Massini Enzo	8	8,100	16,100
3. Barisano Guido	7,166	8,500	15,666
4. Sortini Leonardo	7,833	7,500	15,333
5. Pascarella Aniello	7,666	7,500	15,166
6. Forcignanò Leonardina Fernanda	7	8	15
7. Gentile Pietro	7,333	7,500	14,833
8. Ricciardi Luigi	7	7,250	14,250
9. Ronca Alberto	7,666	6,500	14,166
10. Riotta Giovanni	7	7,100	14,100
11. Merciaro Francesco	7	7,050	14,050
12. Felletti Matteo	8	6	14
13. Beccaria Giovanni	7,833	6	13,833
14. Fucci Carmine	7	6,750	13,750
15. Animento Raniero	7,333	6	13,333
16. Borsetta Leonello	7,166	6,050	13,216
17. Cutini Amedeo	7,166	6	13,166
18. Ercolani Gilberto	7	6,050	13,050
19. Puopolo Rocco	7	6	13

Art. 2.

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso a trentanove posti di volontario in prova negli Uffici provinciali del tesoro nell'ordine sottoindicato:

1. Cocchia Sabino
2. Massini Enzo
3. Barisano Guido
4. Sortini Leonardo
5. Pascarella Aniello
6. Forcignanò Leonardina Fernanda
7. Gentile Pietro
8. Ricciardi Luigi
9. Ronca Alberto
10. Riotta Giovanni
11. Merciaro Francesco
12. Felletti Matteo
13. Beccaria Giovanni
14. Fucci Carmine
15. Animento Raniero
16. Borsetta Leonello
17. Cutini Amedeo
18. Ercolani Gilberto
19. Puopolo Rocco

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 18 agosto 1948

Il Ministro: PELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *ottobre* 1948
Registro n. 10, *foglio n.* 68.

(4780)

PREFETTURA DI SASSARI

Graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Sassari

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI SASSARI

Visto il proprio decreto n. 9001-*bis* in data 15 aprile 1948, con il quale venivano assegnate le sedi alle concorrenti dichiarate vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Sassari al 30 giugno 1946;

Ritenuto che le concorrenti Luzzardi Maria Teresa, Rossetti Teresa, Picciolli Peppina, Bravaglieri Giuseppe, Giacomuzzi Anna Maria, Nannicini Milade, Zanetti Gabriella, Pacini Anna Maria, Marzona Antonia, Zedda Costantina, Pirisi Anna Maria e Deligios Gavina, hanno rinunciato alle sedi loro assegnate e che le concorrenti Iori Silvia, Masetti Argentina, Lai Maddalena, Catozzi Carmen, Bianchini Adriana, Guidi Stella Wanda, Pirisi Anna Maria, Masanini Maria, sono state dichiarate decadute per non aver assunto servizio entro i termini stabiliti;

Che si rende pertanto necessario provvedere alla assegnazione delle sedi rimaste vacanti in base alle indicazioni di preferenza delle concorrenti, rilevate dalle rispettive domande di ammissione al concorso;

Visto l'art. 55 e seguenti del decreto-legge 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale rettifica del proprio decreto n. 9001-*bis* del 15 aprile 1948, le seguenti ostetriche sono dichiarate vincitrici delle sedi a fianco di ciascuna indicate:

1) Silanos Annetta, Alghero;
2) Vanini Caterina, Ozieri;
3) Rossetti Teresa, Olbia;
4) Favale Albina, Oschiri;
5) Bravaglieri Giuseppina, Mores;
6) Giacomuzzi Anna Maria, Florinas;
7) Zanetti Gabriella, Alà dei Sardi;
8) Pirisi Anna Maria, Olmedo;
9) Fiori Maria, Giave;
10) Deligios Angela, Cargeghe;
11) Zedda Costantina, Chiaramonti;
12) Ippolito Modesta, Cossoine.

Il presente decreto verrà pubblicato a termini di legge.

Sassari, addì 2 ottobre 1948

Il prefetto: CORBIA

(4749)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*.

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.